

STATUTO

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EXEMPLA"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCALUMERA ME VIA A.
VESPUCCI 1

Numero REA: ME - 190139

Codice fiscale: 02748500838

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2004 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della società cooperativa sociale
"Società Cooperativa sociale EXEMPLA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1 - E' costituita la Società Cooperativa sociale con la denominazione "Società Cooperativa sociale EXEMPLA".

ART. 2 - La società cooperativa ha sede nel Comune di Roccalumera.

La cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria anche altrove.

TITOLO II

ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO SOCIALE

ART. 3 - La società cooperativa, senza finalità speculative e nel rispetto delle clausole di mutualità richiamate dall' art. 3 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone considerate svantaggiate ai sensi dell' art. 4 della legge n. 381 dell' 8 novembre 1991.

La società svolge la propria attività servendosi prevalentemente del lavoro dei soci.

I soci lavoratori stabiliscono con la loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici suddetti deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Gli amministratori possono predisporre regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Detti regolamenti devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali

Registrato a Messina
il 09/03/2004
al n.

nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

ART. 4 - La cooperativa si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci cooperatori, con riferimento ai requisiti posseduti dai soci di cui all'art. 5 ed all'interesse degli stessi alla realizzazione dello scopo sociale e quindi alla promozione umana ed alla integrazione lavorativa, il seguente oggetto:

a) gestione stabile o temporanea in proprio e/o per conto di terzi:

- aziende agricole in proprietà o in affitto;
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli sia propri che acquistati da terzi;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- attività di manutenzione di verde pubblico e/o privato;
- attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;
- servizi polivalenti alla collettività in materia di :
 - censimento, catalogazione, stima, catastazione, rilevamento, valutazione dei beni di proprietà di Enti Pubblici;
 - censimento di reti idriche e fognanti;
 - manutenzione di edifici pubblici e scolastici;
 - sfruttamento delle terre incolte e malcoltivate;
 - lavoro per conto terzi;
 - servizi di pulizia degli edifici pubblici e scolastici e di ogni altro luogo avente carattere di pubblica utilità;

b) l'assunzione di lavori di:

- gestione dei servizi connessi alla viabilità con particolare riferimento alla gestione e vigilanza dei parcheggi custoditi sia a raso che in elevazione, in proprio o per conto di enti pubblici e privati in convenzione, concessione o affidamento;
- manutenzione e pulizia da eseguire per conto di enti pubblici e privati;
- ripristino della funzionalità abitativa di edifici pubblici e privati;
- distribuzione nel settore del commercio, dell'editoria e della carta stampata;
- amplificazione sonora di locali pubblici e in occasione di manifestazioni culturali, sociali, sportive e ricreative;
- organizzazione tecnica relativa a convegni, congressi, manifestazioni sociali, culturali e sportive;
- impianto di reti idriche ed idrauliche;
- lavoro per conto terzi nel settore della pesca, dell'agricoltura, del commercio e del turismo;
- raccolta di pubblicità, di affissione preparazione e commercializzazione di manufatti pubblicitari;
- rappresentanza per conto di ditte e società locali, nazionali e internazionali;

- facchinaggio e autotrasporti;
- la prestazione di lavori per servizi ausiliari riguardanti le qualifiche di: stenografi, dattilografi, commessi, aiuto-commessi, bidelli, uscieri, archivisti, autisti, segretari, contabili, ragionieri, coadiutori, nonché di ogni altra attività affine.

Per la sopra citata attività si possono richiedere, ove occorra, contributi e fondi speciali assegnati a tale scopo e le agevolazioni finanziarie in genere previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

c) la gestione di villaggi turistici, ostelli, alberghi per la gioventù, rifugi, campeggi, impianti e stabilimenti idrotermali, opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo e per la valorizzazione delle caratteristiche climatiche e paesistiche, stabilimenti balneari e montani, nonché opere a carattere ricreativo e sportivo, affittati o di proprietà della cooperativa e/o dei singoli soci.

d) le attività annesse e conseguenti l'attività sportiva nel settore della caccia, della pesca, marinaresche e subacquee, del turismo, dell'agriturismo e servizi annessi.

e) la confezionatura, distribuzione e commercializzazione di pasti;

f) la gestione di spacci, mense, bar, rosticcerie, gelateria, birrerie, tavole calde, discoteche, pizzerie, sale da gioco, lavanderie e stirerie, nonché tutte le altre attività annesse e connesse;

g) la organizzazione di viaggi e soggiorni individuali e collettivi e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

h) la gestione di complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani, ai giovani ed ai soggetti disabili prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;

i) la realizzazione e la gestione di progetti di sviluppo per la zootecnia;

l) l'esercizio di attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 28-4-1981 n. 78 e di ogni altra legge integrativa e successiva.

m) lo svolgimento di attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in stato di bisogno.

La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle vigenti leggi in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa.

La cooperativa , poichè rispetta le norme contenute nella legge n. 381/1991, è considerata , indipendentemente dai requisiti di cui all' art. 2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente.

I soggetti svantaggiati cui si rivolge l'attività della cooperativa sono coloro che presentano handicap di tipo fisico o psichico, i tossicodipendenti, gli alcolisti ed i giovani che soffrono di una qualche forma di emarginazione sociale ed in genere le persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991.

La Cooperativa, su delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi, consorzi di cooperativa e a confederazioni ed associazioni cooperativistiche.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni tipo di attività connessa e inerente con le attività elencate, compiere tutte le operazioni tecniche, mobiliari ed immobiliari, bancarie, ipotecarie, necessarie e/o utili e puramente strumentali per il conseguimento dello scopo sociale e, per il raggiungimento di esso, potrà usufruire di contributi e finanziamenti da parte dello Stato, della Regione e di ogni altro Ente Pubblico e Privato, nonchè da Comunità e dalla Comunità Europea, e potrà stipulare convenzioni per l'affidamento di servizi.

La società potrà svolgere attività finanziaria solo strettamente connessa all'oggetto sociale e con esclusione delle attività riservate per legge.

I soci cooperatori si impegnano a svolgere tali attività con il proprio lavoro.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendali.

La società potrà tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) contrattare nonchè stipulare convenzioni, partecipare a gare d'appalto con enti locali e pubblici (Comune, Provincia e Regione), enti privati, riguardanti la gestione di servizi, concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2) gestire, riadattare, ristrutturare, prendere in affitto o in qualsiasi altra forma si ritiene da adibire a sedi, magazzini, depositi, esercizi pubblici, istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-

siasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

TITOLO III

SOCI - STRUMENTI FINANZIARI

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

1) soci operatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

2) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ed il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;

3) soci finanziatori che sottoscrivono strumenti finanziari di partecipazione.

Possono essere soci operatori o volontari:

a) i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e/o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa o partecipano a società, che secondo valutazione dell'organo amministrativo si trovino per l'attività svolta, in concorrenza con la cooperativa;

b) le persone considerate svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della sopracitata legge n. 381/1991.

E' possibile ammettere nuovi soci operatori nella categoria speciale di "soci in formazione" in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi in tale categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-

operatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell' ammissione.

Il socio "in formazione" ha diritto di voto solo nelle materie di competenza dell'assemblea ordinaria e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci in formazione non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa assemblea.

ART. 6 - La società cooperativa potrà emettere strumenti finanziari di partecipazione e non partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori di strumenti finanziari di partecipazione assumono la qualifica di soci finanziatori.

I soci finanziatori hanno diritto di voto nell'assemblea ed hanno diritto ad eleggere un amministratore, in ogni caso non può essere loro attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Gli strumenti finanziari di partecipazione sono privilegiati nella ripartizione degli utili la cui misura viene determinata nella delibera di emissione.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non hanno diritto di voto in assemblea ma sono privilegiati nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nella misura e con le modalità determinate nella delibera di emissione.

Sia per gli strumenti finanziari partecipativi che per quelli non partecipativi i privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve non divisibili a norma dell'art. 2545 ter del cod.civ..

ART. 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi;

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) precisazione della capacità effettiva di lavoro, della attitudine e/o specializzazione professionale e/o attestazione relativa all'appartenenza alla categoria di persone svantaggiate;

c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) complessive, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, delibera sulla do-

manda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivarla e comunicarla all'interessato.

In caso di rigetto l'istante può entro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - I soci sono obbligati:

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;

b) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea;

c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

d) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa se soci lavoratori, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto da eventuali regolamenti.

ART. 9 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'Assemblea.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - DECESSO

ART. 10 - La qualità del socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 11 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado, per gravi o comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che ne faccia richiesta ed ottenga il consenso ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto non previsto si applica l'art. 2532 del cod.civ.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti dal diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e segg. del codice civile.

ART. 11-bis - L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:

a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

c) nei casi previsti dall'art. 2286 c.c. (interdizione, inabilitazione del socio, condanna ad una pena che importa interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, etc.);

d) per fallimento (art. 2288, 1° comma, del c.c.);

e) per morosità ingiustificata nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

f) per verificarsi di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo nove;

g) per mancanze disciplinari di particolare gravità nello svolgimento del lavoro del socio;

h) per grave danno ingiusto causato dal socio alla cooperativa;

L'esclusione del socio cooperatore determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART. 13 - In caso di morte del socio cooperatore gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

Gli eredi, l'erede o legatario, in possesso dei requisiti per assumere la qualità di socio, potranno subentrare nel rapporto sociale, purchè la relativa domanda sia presentata entro sei mesi dalla morte del socio a pena di decadenza e sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di pluralità di eredi questi debbono nominare un rappresentante comune salvo che la quota sia divisibile e la società consenta alla divisione.

ART. 14 - I soci receduti od esclusi nonchè gli eredi dei soci deceduti, hanno diritto al rimborso della quota del capitale sociale ad essi spettante comprensiva di quanto effettivamente versato nonchè di quanto attribuito a titolo di aumento gratuito, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Hanno altresì diritto al rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

La liquidazione della quota come sopra indicata avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il pagamento al socio receduto, escluso o agli eredi del socio deceduto deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli 2545 quinquies e 2545 sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 15 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei 180 (centottanta) giorni indicati al precedente articolo. Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno destinate ad un fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - UTILI E RISTORNI

ART. 16 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dal-

le leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;

b) dalla riserva ordinaria;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, esclusi o dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci cooperatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 17 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'Assemblea e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 18 - Le quote detenute dai soci cooperatori e volontari sono sempre nominative.

La cessione della quota del socio cooperatore non ha effetto verso la società se non è autorizzata dagli amministratori, ed è disciplinata dall'art. 2530 del codice civile.

ART. 19 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

ART. 20 - Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) al fondo di riserva legale in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con le modalità e nella misura di legge (oggi 3% (tre per cento) degli utili netti annuali).

La destinazione degli utili non assegnati ai sensi delle superiori lettere a) e b) viene determinata dall'assemblea. L'eventuale distribuzione di dividendi tra i soci deve avvenire in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno sottoscritta e comunque in misura non superiore all'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato.

ART. 21 - L'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio di amministrazione, delibera in merito all'erogazione dei ristorni ai soci.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata in proporzione alla quantità e/o alla qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

L'assemblea potrà deliberare che la ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità dei rapporti mutualistici avvenga mediante integrazione delle retribuzioni dell'attività lavorativa, o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

In ogni caso a favore dei soci lavoratori non possono essere deliberati ristorni in misura superiore al trenta per cento del trattamento retributivi complessivi.

TITOLO VI

REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 22 - E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato, o, se la legge lo consente in misura maggiore comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci.

E' imposto l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 23 - Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale, nei casi previsti all'art. 2543, primo comma, c.c..

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 - L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori, eleggendo tra questi il Presidente, e li revoca;
- c) nomina i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
- f) approva i regolamenti predisposti dagli amministratori;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche dello statuto della società;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 25 - L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati i 2/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della cooperativa.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto della società, sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato o sulla trasformazione della società tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.

ART. 26 - L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure

dal Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, per deliberare su quanto di sua competenza.

ART. 27 - La convocazione dell'assemblea sarà data mediante avviso da spedire a tutti i soci con raccomandata a.r. almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, e la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 28 - L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro socio designato dagli intervenuti.

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario scegliendolo anche fra i non soci.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

ART. 29 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

ART. 30 - Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta con un massimo di cinque voti.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

ART. 31 - Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto l'assemblea speciale di ciascuna categoria, convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari ne facciano richiesta, delibera sugli argomenti indicati all'art. 2541 c.c.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente, se questo non è nominato dall'Assemblea, ed il Vice Presidente.

Funge da Segretario del Consiglio, un Consigliere oppure una persona estranea appositamente delegata.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi e la loro carica non è cumulabile con altre.

Gli amministratori, anche se nominati nell'atto costitutivo sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 33 - Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ART. 34 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni non delegabili per legge.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un procuratore per singoli affari, determinandone i poteri e l'eventuale remunerazione.

ART. 35 - La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente, e nel caso di assenza o di impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti stabiliti dalla delega, anche disgiuntamente al Consigliere Delegato.

ART. 36 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata di almeno due Consiglieri, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, o per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve al-

tresi astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tali casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni della convenienza per la società dell'operazione.

ART. 37 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle leggi ed allo Statuto, alla amministrazione della società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati alla assemblea.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 38 - L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale nei casi in cui è obbligatorio per legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, soci o non soci.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 39 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita il controllo contabile nel caso previsto all'art. 2409 bis, terzo comma, c.c..

I sindaci possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dall'apposito libro di cui all'art. 2421, primo comma, n. 5) del cod.civ..

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 40 - La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 2484 del cod. civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società o, negli altri casi, quella appositamente convocata, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto:

1) delibera sul numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

2) nomina i liquidatori con indicazioni di quelli a cui

spetta la rappresentanza della società;

3) determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

ART. 41 - In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all' incremento fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso degli strumenti finanziari di partecipazione detenuti dai soci finanziatori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 42 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, nonché le controversie promosse da amministratori liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Messina che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri, così nominati, designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il collegio deciderà con procedura irrituale secondo diritto.

Il lodo sarà impugnabile solo nel caso in cui gli arbitri non abbiano osservato le norme di diritto e solo se:

1) per prendere la loro decisione gli arbitri abbiano dovuto conoscere questioni non compromettibili;

2) l'oggetto del loro giudizio sia stata la validità di delibera assembleare.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 43 - La durata della società cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2030.

ART. 44 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmati: Milito Antonio - Bottari Antonino Biagio - Currò Carmelo - Di Bella Gabriella - Ripano Emanuela - Spadaro Rosalia - Saccà Clara - Spadaro Norella Alba Cristina - Totaro Giacomo - Rocco Della Cava notaio.

E' copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Messina, 9 marzo 2004.